

TRIBUNALE DI FERMO
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FERMO
ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL FORO DI FERMO

PROTOCOLLO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE PENALI PRESSO IL TRIBUNALE DI FERMO E PRESSO L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FERMO DAL 12 MAGGIO 2020 AL 30 GIUGNO 2020

- Visto l'art.83 D.L. 18 del 17 marzo 2020, convertito ex Legge n.27/20 e successive modifiche ex D.L.28/20;
- Visto che dal 12 maggio 2020 decorrono nuovamente i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali a prescindere dall'attuale pendenza presso gli uffici giudiziari.

In ossequio alle linee guida della Presidenza del Tribunale di Fermo e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo, che si intendono qui richiamate, viene adottato il seguente protocollo per l'area penale.

Disposizione generali
Udienze a trattazione obbligatoria

In virtù delle Legge 27/2020, le seguenti udienze saranno **trattate obbligatoriamente**

a) cause di competenza del Tribunale per i Minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglie, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto La tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della Legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contra gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti La cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, La dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreta non impugnabile

e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

b) Procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale. procedimenti per consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di Procedura Penale; procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente La richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della Legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;

c) Procedimenti che presentano carattere di urgenza, per La necessita di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Si evidenzia che a seguito dell'art. 36 del D.L. n. 23/2020 comma 2 La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'art. 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020;

Sempre con le eccezioni sopra riportate, in virtù Legge 27/2020, si evidenzia:

"dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per La stessa durata, i termini stabiliti per La fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per La proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto (omissis)";

In ossequio alle linee guida della Presidenza del Tribunale di Fermo e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo, che si intendono qui richiamate, viene adottato il seguente protocollo per l'area penale, **per tutte le udienze a trattazione non obbligatoria.**

Disposizioni per le udienze a trattazione NON obbligatoria

Il presente protocollo è finalizzato a disciplinare le citate udienze a trattazione non obbligatoria o facoltativa, per il loro svolgimento nel periodo compreso tra il 12 Maggio 2020 ed il 30 Giugno 2020 incluso.

Udienze del G.I.P.

- SARANNO TRATTATI i soli processi fissati ex art. 447 C.P.P., nonché le udienze di discussione di giudizi abbreviati già fissati provenienti da giudizio immediato;
- SARANNO RINVIATE a data successiva al 30/06/2020 tutte le udienze già calendarizzate fino a tale data.

Udienze del G.U.P.

- SARANNO TRATTATI i soli processi fissati per la discussione degli abbreviati (incluse quelle che prevedono l'esame dell'imputato).

Solo ed esclusivamente i processi che saranno trattati verranno comunicati ai difensori delle parti processuali entro 5 giorni dall'udienza. La comunicazione indicherà l'ora di chiamata del singolo processo in ossequio a quanto introdotto dalle linee guida richiamate. Al fine di evitare assembramenti ed attese, si invitano gli avvocati a presentarsi negli uffici all'orario indicato nel provvedimento di fissazione delle udienze.

- SARANNO RINVIATE a data successiva al 30/06/2020, tutte le prime udienze preliminari già calendarizzate fino a tale data. Saranno naturalmente fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti di prima udienza, per cui non verrà trattata alcuna questione preliminare o pregiudiziale.

Ai fini di una razionale calendarizzazione dei rinvii delle udienze non trattate, le parti che hanno intenzione di formulare istanza per l'ammissione a riti alternativi, possono formularne richiesta entro e non oltre 5 giorni prima dell'udienza, con le seguenti modalità:

Le istanze dovranno essere inviate a mezzo PEC alla segreteria del Pubblico Ministero ed alla cancelleria dell'Ufficio del giudice.

Nel caso di istanza ex artt. 444 e ss. C.p.p. sarà la segreteria del Pubblico Ministero ad inoltrare l'istanza, corredata dal parere acquisito, alla cancelleria dell'Ufficio del giudice.

Udienze del Tribunale Monocratico

- **SARANNO TRATTATI** i soli processi fissati per la discussione (incluse quelle che prevedono l'esame dell'imputato).

Solo ed esclusivamente i processi che saranno trattati verranno comunicati ai difensori delle parti processuali entro 5 giorni dall'udienza. La comunicazione indicherà l'ora di chiamata del singolo processo in ossequio a quanto introdotto dalle linee guida richiamate. Al fine di evitare assembramenti ed attese, si invitano gli avvocati a presentarsi negli uffici all'orario indicato nel provvedimento di fissazione delle udienze.

- **SARANNO RINVIATE** a data successiva al 30/06/2020 tutte le udienze già calendarizzate fino a tale data, sia di *smistamento* che prima udienza di trattazione e di istruttoria. Saranno naturalmente fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti di prima udienza, per cui non verrà trattata alcuna questione preliminare o pregiudiziale.

Ai fini di una razionale calendarizzazione dei rinvii delle udienze non trattate, le parti che hanno intenzione di formulare istanza per l'ammissione a riti alternativi, possono formularne richiesta entro e non oltre 5 giorni prima dell'udienza, con le seguenti modalità:

Le istanze dovranno essere inviate a mezzo PEC alla segreteria del Pubblico Ministero ed alla cancelleria dell'Ufficio del giudicante.

Nel caso di istanza ex artt. 444 e ss. C.p.p. sarà la segreteria del Pubblico Ministero ad inoltrare l'istanza, corredata dal parere acquisito, alla cancelleria dell'Ufficio del giudicante.

Udienze del Tribunale Collegiale

- **SARANNO TRATTATI** i soli processi fissati per la discussione (incluse quelle discussioni che prevedono l'esame dell'imputato).

Solo ed esclusivamente i processi che saranno trattati verranno comunicati ai difensori delle parti processuali entro 5 giorni dall'udienza. La comunicazione indicherà l'ora di chiamata del singolo processo in ossequio a quanto introdotto dalle linee guida richiamate. Al fine di evitare assembramenti ed attese, si invitano gli avvocati a presentarsi negli uffici all'orario indicato nel provvedimento di fissazione delle udienze.

- **SARANNO RINVIATE** a data successiva al 30/06/2020 tutte le udienze già calendarizzate fino a tale data, sia di prima udienza di trattazione che di istruttoria. Saranno naturalmente fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti di prima udienza, per cui non verrà trattata alcuna questione preliminare

o pregiudiziale.

Udienze del Giudice di Pace

- **SARANNO TRATTATI** i soli processi fissati per la discussione (incluse quelle che prevedono l'esame dell'imputato).

Solo ed esclusivamente i processi che saranno trattati verranno comunicati ai difensori delle parti processuali entro 5 giorni dall'udienza. La comunicazione indicherà l'ora di chiamata del singolo processo in ossequio a quanto introdotto dalle linee guida richiamate. Al fine di evitare assembramenti ed attese, si invitano gli avvocati a presentarsi negli uffici all'orario indicato nel provvedimento di fissazione delle udienze.

- **UDIENZE PROVENIENTI DA RINVIO per FINI CONCILIATIVI.** Per tutti i processi provenienti da rinvio per conciliazione delle parti, con trattative in atto, si invitano i difensori delle parti a comunicare entro 5 giorni dall'udienza alla segreteria del Giudice di Pace a mezzo PEC l'esito della trattativa, al fine di consentire all'ufficio del giudicante di definire il processo ovvero razionalizzare la calendarizzazione del rinvio

- **SARANNO RINVIATE** a data successiva al 30/06/2020 tutte le udienze già calendarizzate fino a tale data, sia di smistamento che prima udienza di trattazione e di istruttoria. Saranno naturalmente fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti di prima udienza, per cui non verrà trattata alcuna questione preliminare o pregiudiziale.

Disposizione comuni per i rinvii

Per ragioni di sicurezza sanitaria tutte le udienze saranno celebrate presso i locali del Tribunale a porte chiuse, o da remoto se vi è richiesta di una delle parti, accompagnata dal consenso delle altre parti, fatta pervenire almeno tre giorni liberi prima dell'udienza .

Per tutti i procedimenti (ad eccezione di quelli trattati, che saranno comunicati agli interessati entro 5 giorni dalle cancellerie), il rinvio sarà effettuato in udienza. In questi casi non si darà luogo ad alcuna attività, quindi lasciando del tutto impregiudicato ogni diritto di prima udienza.

L'udienza sarà comunque presidiata da un avvocato designato dal Consiglio dell'Ordine o da una rappresentante della Camera Penale di Fermo al fine di presenziare ed accogliere i rinvii e/o riportarsi alle istanze di riti alternativi preventivamente formulate, i colleghi che presenzieranno alle predette udienze, naturalmente, lo faranno per puro ed esclusivo spirito di servizio.

Le date di rinvio dei procedimenti NON trattati saranno disponibili, in forma anonima, dopo 48 ore sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo e sul sito della Camera Penale di Fermo.


INDICE DELLE PEC e delle MAIL

- Gip / Gup: giggup.tribunale.fermo@giustiziacert.it
- Dibattimento Penale: dibattimento.penale.tribunale.fermo@giustiziacert.it
- Segreteria P.M.: ricezioneatti.procura.fermo@giustiziacert.it
- Giudice di Pace: gdp.fermo@giustiziacert.it
- Ordine degli Avvocati: info@ordineavvocatidifermo.it

FERMO, li 06 maggio 2020


Il Presidente del Tribunale

Dott. Bruno Castagnoli



Il Procuratore della Repubblica

Dott. Raffaele Iannella



Il Presidente dell'ordine degli Avvocati

Avv. Stefano Chiodini

